



COMUNE DI PABILLONIS

Provincia del Sud Sardegna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 11 del 19.06.2017

ORIGINALE

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

L'anno duemiladiciassette il giorno diciannove del mese di giugno, nella solita sala delle adunanze, alle ore 18:15, in seduta Straordinaria, Pubblica, in Prima Convocazione, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai sotto elencati consiglieri:

SANNA RICCARDO	P	ERDAS VALENTINA	P
PIRAS ROBERTO	A	CHERCHI SILVIA	P
CADEDDU EUSEBIO ALESSANDRO	A		
BUSSU ROSITA	P		
TUVERI PATRIZIA	P		
COSSU GABRIELE	P		
COSSU ALESSANDRA	A		
SANNA MARCO	P		
GAMBELLA GRAZIELLA	P		
TUVERI MARCO	P		
ERDAS STEFANIA	A		

Totale Presenti: 9

Totali Assenti: 4

Il Sindaco SANNA RICCARDO, assume la presidenza.

Partecipa il Segretario Comunale DOTT.SSA CAMPO GIOVANNA MARIA.

Il Sindaco, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Sentita l'illustrazione del Sindaco che spiega nel dettaglio i diversi codici delle tabelle allegate alla deliberazione, evidenziando, come, trattandosi di coefficienti e parametri particolarmente complessi e desunti direttamente dal MEF, l'Amministrazione pubblicherà sul sito una tabella semplificata, per una più agevole comprensione da parte dei cittadini e comunque come si sia riusciti a diminuire, anche se leggermente, le aliquote, sia per i cittadini che per le utenze non domestiche.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;

Ricordato che la TARI:

- opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del d.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al D.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del D.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011);
- assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677);
- deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);
- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D. Lgs. n. 504/1992 (comma 666);

Visto il Regolamento IUC, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 25.07.2014 e successivamente modificato con Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 11 del 19.05.2015 e n.15 del 29/04/2016;

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 26 del 16.07.2013 avente ad oggetto "APPROVAZIONE TARIFFE "TARES" ANNO 2013", in particolare il punto in cui l'amministrazione opta per l'applicazione dei coefficienti previsti per i comuni sopra i 5000 abitanti;

Valutata la necessità di confermare anche per l'anno 2017 tale opzione di elaborazione di calcolo al fine della determinazione dei coefficienti TARI da applicare alle utenze domestiche e non domestiche;

Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, approvato in data odierna con deliberazione di Consiglio Comunale n.10, *immediatamente eseguibile*, dal quale emergono costi complessivi per l'anno 2017 di €. 270.083,48;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

- è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;
- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con il piano finanziario TARI;
- la tariffa é composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio¹;
- la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività;

Considerato che

- in base all'art. 2, comma 1, lett. e-bis, del D.L. 16 del 6 marzo 2014, convertito con modificazioni nella Legge n. 68 del 2 maggio 2014, "nelle more della revisione del regolamento

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1”;

- l'art. 1 comma 27 della Legge 208/2015 ha apportato modifiche all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, comma 652, terzo periodo, di seguito riportato integralmente: 652. *Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.*
- il passaggio dal regime di Tassa smaltimento rifiuti applicato nel Comune di Pabillonis fino all'anno 2012 al nuovo tipo di prelievo (TARES- TARI), basato sui criteri ed i parametri di cui al D.P.R. 158 del 27 aprile 1999 relativi al c.d. metodo normalizzato, se applicato in modalità del tutto neutra comporta un divario di tariffe fortemente penalizzante per determinate categorie di utenze non domestiche a vantaggio di altre categorie che vedono invece ridursi notevolmente il grado di imposizione;
- la norma dell'art. 2, comma 1, lett. e-bis, del D.L. 16 del 6 marzo 2014, introdotta dalla Legge di conversione del 2 maggio 2014 n. 68, ha proprio la finalità di consentire, nelle more della revisione del Regolamento di cui al D.P.R. 158 del 27 aprile 1999 per l'elaborazione del metodo normalizzato, e limitatamente agli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, una attenuazione degli scostamenti di tariffa del nuovo prelievo (TARI) rispetto alla precedente forma di tassazione della Tassa rifiuti (Tarsu), garantendo la possibilità di introdurre dei correttivi utili a garantire maggiore flessibilità nella determinazione delle specifiche tariffe di categoria;

Ritenuto pertanto opportuno:

- avvalersi della facoltà introdotta dalla citata norma dell'art. 2, comma 1, lett. e-bis, del D.L. 16 del 6 marzo 2014, al fine di mitigare parzialmente il divario delle tariffe TARI per le categorie non domestiche, andando quindi a rideterminare le tariffe applicabili per l'anno 2017 ai fini della Tassa Rifiuti (TARI);
- procedere alla revisione delle tariffe per le utenze non domestiche, nel rispetto del disposto dell'art. 1 comma 652 della Legge 147/2013 nel testo vigente, anche graduando diversamente il peso specifico di rilevanza dei coefficienti Kc e Kd per ciascuna categoria tassabile;

Considerato che ai sensi del comma 683 del citato art.1 L. 147/2013, le tariffe del tributo comunale sui rifiuti da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell'anno 2017

, determinate sulla base dei coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere A) e B) quale parte integrante e sostanziale;

Atteso che in applicazione degli articoli dal 22 al 25 del Regolamento IUC – Capitolo TARI, possono essere applicate alcune agevolazioni per le utenze domestiche e non domestiche (commerciali);

Preso atto che la copertura di tali agevolazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, sono disposte attraverso apposite autorizzazioni di spesa assicurate attraverso il ricorso a risorse derivante dalla fiscalità generale del comune, iscritte nel Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2017;

Ritenuto congruo confermare in n. 2 occupanti come dato convenzionale in mancanza di quello indicato dall'utente per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169, Legge n. 296/2006, il quale dispone che *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Preso atto che il bilancio di previsione 2017/2019 è stato approvato dal C.C. con propria deliberazione n. 3 del 23.02.2017;

Richiamato l'art. 193 comma 3 del D.Lgs 267/2000, il quale dispone che l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza, entro il termine previsto per la salvaguardia degli equilibri di bilancio fissato al 31 luglio di ogni anno;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge n. 214/2011, il quale dispone che le deliberazioni relative ai regolamenti in materia tributaria, nonché le deliberazioni di approvazione di aliquote debbano essere trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze entro il termine di cui all'art. 52 comma 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e comunque entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio di previsione;

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Visti altresì:

- l'art. 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- il D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii.;
- la Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016);

PROPONE

Di approvare per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e dell'articolo 12 del relativo Regolamento IUC – Capitolo Tari, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere A) e B) quale parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che il gettito complessivo della tassa sui rifiuti è iscritto nel Pdc 1.01.01.61.001 del Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2017/2019;

Di dare atto che le agevolazioni verranno finanziate con specifiche autorizzazioni di spesa la cui copertura è prevista al Pdc 1.09.99.04.001 del bilancio di previsione esercizio finanziario 2017/2019;

Di confermare in n. 2 occupanti come dato convenzionale in mancanza di quello indicato dall'utente per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti;

Di individuare le scadenze per il pagamento della Tari nelle date di seguito indicate:

- 30 Settembre 2017
- 30 Novembre 2017
- 31 Gennaio 2018
- 31 Marzo 2018

Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista ed esaminata la presente proposta;

Sentito il Consigliere Tuveri Marco che concorda sulla opportunità di una semplificazione a favore dei cittadini e chiede notizie in merito agli impegni assunti dai commercianti per le agevolazioni a seguito del regolamento comunale.

Sentito il Sindaco che chiarisce come la maggior parte dei commercianti stia ottemperando agli obblighi dichiarati, ma che occorre sempre vigilare sui risultati.

Acquisito agli atti il parere favorevole:

- del responsabile del servizio finanziario di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del d.Lgs. n. 267/2000;

Presenti 9

Con Voti favorevoli 6 – Astenuti 3 (Erdas Valentina, Cherchi Silvia, Tuveri Marco)

IN CONFORMITA' DELIBERA

Con separata votazione: Present.9- con voti favorevoli 9 dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

TARI 2017 - TARIFFA UTENZE DOMESTICHE**Parte fissa**

N. componenti nucleo familiare	numero utenze	tot superficie (mq)	Ka	Quf	TFd(n)
1	274	29730	0,81	0,624	0,505
2	302	35285	0,94	0,624	0,586
3	244	29670	1,02	0,624	0,636
4	199	24120	1,09	0,624	0,680
5	69	8575	1,10	0,624	0,686
6 o più	29	3625	1,06	0,624	0,661

TARI 2017 - TARIFFA UTENZE DOMESTICHE**Parte variabile**

Categorie	numero utenze	tot superficie (mq)	Kb	Quv	Cu	TVd(n)
1	274	29730	1,00	347,34	€ 0,18	63,02
2	302	35285	1,80	347,34	€ 0,18	113,43
3	244	29670	2,30	347,34	€ 0,18	144,94
4	199	24120	2,76	347,34	€ 0,18	173,92
5	69	8575	3,60	347,34	€ 0,18	226,86
6 o più	29	3625	4,10	347,34	€ 0,18	258,37

TARI 2017 - TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE**Parte fissa**

Cat	Descrizione	Num utenze	Tot mq	Kc	Qapf	Tf(ap)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	9	1.676,00	0,630	0,87470	0,551
2	Cinematografi e teatri		0,00	0,470	0,00	0,411
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	13	2.218,00	0,440	0,87470	0,385
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	4	138,00	0,740	0,87470	0,647
5	Stabilimenti balneari		0,00	0,590	0,00	0,516
6	Esposizioni, autosaloni	2	253,00	0,547	0,87470	0,478
7	Alberghi con ristorante	1	300,00	1,410	0,00	1,233
8	Alberghi senza ristorante		0,00	1,080	0,00	0,945
9	Case di cura e riposo		0,00	1,090	0,00	0,953
10	Ospedale		0,00	1,430	0,00	1,251
11	Uffici, agenzie, studi professionali	18	1.568,00	1,116	0,87470	0,976
12	Banche ed istituti di credito	2	241,00	0,790	0,87470	0,691
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	6	664,00	1,130	0,87470	0,988
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	5	379,00	1,500	0,87470	1,312
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato		0,00	0,910	0,00	0,796
16	Banchi di mercato beni durevoli		0,00	1,670	0,87470	1,461
	- idem utenze giornaliere		0,00	3,340	0,00	2,922
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	5	189,00	1,500	0,87470	1,312

18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	5	184,00	1,040	0,87470	0,910
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	3	67,00	1,380	0,87470	1,207
20	Attività industriali con capannoni di produzione		0,00	0,940	0,00	0,822
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	7	681,00	0,920	0,87470	0,805
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	3	525,00	5,464	0,87470	4,779
	- idem utenze giornaliere		0,00	10,928	0,00	9,559
23	Mense, birrerie, amburgherie		0,00	6,330	0,00	5,537
24	Bar, caffè, pasticceria	9	1.089,00	4,000	0,87470	3,499
	- idem utenze giornaliere		0,00	8,000	0,00	6,998
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	11	1.573,00	2,000	0,87470	1,749
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	0	0,00	2,450	0,00	2,143
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	5	181,00	6,466	0,87470	5,656
28	Ipermercati di generi misti		0,00	2,730	0,00	2,388
29	Banchi di mercato genere alimentari		0,00	8,240	0,00	7,208
	- idem utenze giornaliere		0,00	16,480	0,00	14,415
30	Discoteche, night-club		0,00	1,910	0,00	1,671

TARI 2017 - TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE

Parte variabile

Cat	Descrizione	Num utenze	Tot mq	Kd	Qnd	Cnu	Tv(ap)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	9	1.676,00	5,500	9.218	0,181	0,998

2	Cinematografi e teatri		0,00	4,120	0,00	0,00	0,747
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	13	2.218,00	3,900	8.650	0,181	0,708
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	4	138,00	6,550	904	0,181	1,188
5	Stabilimenti balneari		0,00	5,200	0,00	0,00	0,943
6	Esposizioni, autosaloni	2	253,00	4,839	1.224	0,181	0,878
7	Alberghi con ristorante	1	300,00	12,450	3.735	0,00	2,259
8	Alberghi senza ristorante		0,00	9,500	0,00	0,00	1,724
9	Case di cura e riposo		0,00	9,620	0,00	0,00	1,745
10	Ospedale		0,00	12,600	0,00	0,00	2,286
11	Uffici, agenzie, studi professionali	18	1.568,00	9,820	15.398	0,181	1,782
12	Banche ed istituti di credito	2	241,00	6,930	1.670	0,181	1,257
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	6	664,00	9,900	6.574	0,181	1,796
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	5	379,00	13,220	5.010	0,181	2,398
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato		0,00	8,000	0,00	0,00	1,451
16	Banchi di mercato beni durevoli		0,00	14,690	0,00	0,00	2,665
	- idem utenze giornaliere		0,00	29,380	0,00	0,00	5,330
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	5	189,00	13,210	2.497	0,181	2,397
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	5	184,00	9,110	1.676	0,181	1,653
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	3	67,00	12,100	811	0,181	2,195
20	Attività industriali con capannoni di produzione		0,00	8,250	0,00	0,00	1,497
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	7	681,00	8,110	5.523	0,181	1,471

22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	3	525,00	48,101	25.253	0,181	8,727
	- idem utenze giornaliere		0,00	96,202		00,00	17,454
23	Mense, birrerie, amburgherie		0,00	55,700		00,00	10,105
24	Bar, caffè, pasticceria	9	1.089,00	35,178	38.309	0,181	6,382
	- idem utenze giornaliere		0,00	70,356		00,00	12,764
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	11	1.573,00	17,600	27.685	0,181	3,193
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	0	0,00	21,550		00,00	3,910
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	5	181,00	56,921	10.303	0,181	10,327
28	Ipermercati di generi misti		0,00	23,980		00,00	4,351
29	Banchi di mercato genere alimentari		0,00	72,550		00,00	13,163
	- idem utenze giornaliere		0,00	145,100		0,00	26,325
30	Discoteche, night-club		0,00	16,800		00,00	3,048



COMUNE DI PABILLONIS
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 11 del 19/06/2017

OGGETTO:

APPROVAZIONE TARIFFE TARI ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

FIRMATO
IL SINDACO
SANNA RICCARDO

FIRMATO
LA SEGRETARIA COMUNALE
DOTT.SSA CAMPO GIOVANNA MARIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).